

L'Inps, con la [messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016](#) , fornisce alcune precisazioni in merito al riconoscimento e sospensione del **diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio c.d. periodo di *vacatio studii*** , **ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa**

.

Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di *vacatio studii* compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l'iscrizione all'università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l'iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l'iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell'avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.

Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Fonte: dottrinalavoro.it

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)